

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1152 IN DATA 09/05/2012

Oggetto: S.I.I. S.p.A. – Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 88,00 kW_p nel Comune di Cerrione – via De Gasperi.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 09/05/2012.

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla S.I.I. S.p.A. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 88,00 kW_p nel Comune di Cerrione – via De Gasperi, in data 19/01/2012, ns. prot. n. 2654 del 19/01/2012.

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 31/1/2012 questa Amministrazione provvedeva ad indire apposita Conferenza dei Servizi allo scopo di assolvere alle competenze derivanti dal procedimento amministrativo oggetto del presente atto;
- che con nota prot. n. 4588 del 31/1/12, questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 presentata dalla Società S.I.I. S.p.A.;
- delle risultanze delle sedute della Conferenza dei Servizi, svolte nelle date del 29 Febbraio 2012 e del 20 Aprile 2012.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 20/04/2012 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire del Comune di Cerrione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- nulla osta acustico del Comune di Cerrione ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- autorizzazione Paesaggistica del Comune di Cerrione ai sensi del Lgs 42/2004;
- nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 20.04.2012 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

Provincia di Biella: Parere favorevole con prescrizioni; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese": non presente. Autorizzazioni concesse: nessuna.

Comune di Cerrione: Parere favorevole. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95.
- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Lgs 42/2004.

ENEL s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

Ufficio delle Dogane: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: Parere favorevole con prescrizioni. Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

A.S.L. BI di Biella: non presente; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Regione Piemonte: non presente. - Autorizzazioni concesse: nessuna

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione concessa:

- nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte: non presente. Autorizzazione concessa:

- Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:

a) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte:

- Della Provincia di Biella.
- Del Comune di Cerrione.
- Del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni (nulla osta rilasciato con nota prot. 5332 del 27/3/2012).

b) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "*Lavori della Conferenza dei Servizi*"), da parte:

- Dell'Ufficio delle Dogane di Biella.
- Dell'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese":
- Dell'A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella:
- Dell'A.S.L. di Biella Dipartimento Prevenzione.
- Della Regione Piemonte.
- Del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
- Della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte.
- Della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 20/04/2012; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto.
2. Nella posa delle linee elettriche dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno.
3. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione rubricato al Registro Ufficiale dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta al n. 3338 del 24/2/2012, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
4. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società S.I.I S.p.A. dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società S.I.I. S.p.A.
5. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società S.I.I. S.p.A. di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
6. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Ai fini della sua realizzazione il progetto in esame dovrà essere inserito nel Programma di Infrastrutturazione periodicamente approvato dall'Autorità d'Ambito.
8. "Trattandosi di opere da effettuarsi in area a rischio archeologico, qualora si rendessero necessari interventi di scavo, anche di modesta entità, attualmente non previsti in progetto, si dovrà provvedere a darne immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, che disporrà l'effettuazione dei necessari sopralluoghi in corso d'opera. Il proponente dovrà pertanto comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte con sufficiente anticipo la data di inizio dei lavori ed il calendario di svolgimento degli stessi.
9. Secondo i dettami del Capo VI del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 in materia di rinvenimenti fortuiti, si raccomanda l'immediata sospensione dei lavori in caso di rinvenimenti di strati e strutture di interesse archeologico per consentire le verifiche di legge".
10. per quanto attiene ai disposti di cui all'art. 6 della L.R. 23/84 e s.m.i. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi) si ricorda che tale denuncia dovrà essere presentata al Settore Decentrato Opere pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Biella – della Regione Piemonte, dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica, corredata di esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessate all'impianto, nonché dell'Enel.
11. il parere del Settore Decentrato Opere pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Biella – della Regione Piemonte, è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
12. il proponente dovrà intervenire sulla cortina arborea presente lungo il confine dell'impianto di depurazione che ospiterà il campo fotovoltaico poiché risulta in più punti lacunosa e in

precaria condizione vegetativa. L'intervento di rinfoltimento e miglioramento vegetazionale dovrà essere tale da consentire alla quinta arborea di fornire un utile mascheramento delle opere in progetto.

Dato atto che dopo la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i contributi di seguito riportati dei quali l'organo collegiale citato, preposto all'istruttoria, non ha potuto tener conto:

- Enel Distribuzione Divisione infrastrutture e reti, assunta al protocollo n. 18678 del 23/4/2012.

Copia dei pareri sopra richiamati è stata trasmessa al proponente allo scopo di consentire al medesimo di tener conto dei medesimi in occasione della Progettazione esecutiva.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta del 20 Aprile 2012, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 3 – 1183.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto dell'**impianto di produzione** presentato in data 19/01/2012, ns. prot. n. 2654 del 19/01/2012, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 88,00 kW_p nel Comune di Cerrione – via De Gasperi.

2. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto delle **opere di connessione** presentato in data in data 19/01/2012, ns. prot. n. 2654 del 19/01/2012, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 88,00 kW_p nel Comune di Cerrione – via De Gasperi.
3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - permesso di Costruire del Comune di Cerrione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
 - nulla osta acustico del Comune di Cerrione ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
 - autorizzazione Paesaggistica del Comune di Cerrione ai sensi del Lgs 42/2004;
 - nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.
4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati al punto 2 del presente atto, necessari alla connessione alla rete, in

considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.

13. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi stabiliti con apposita disciplina.
14. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed al Comune sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 09/05/2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre S.I.I. S.p.A.	
Codice Azienda	
Codice fiscale n. 94005970028	
Partita IVA n. 01985420023	
Sede legale:	
	Provincia: Vercelli
	CAP 13100
	Comune: Vercelli
	Località:
	Indirizzo: <i>Via F.lli Bandiera n. 16</i>
	Tel:
	E-mail:
Denominazione unità locale operativa: Impianto fotovoltaico Mottalciata Prato Grande Magnonevolo 4.995,00 kWp	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13882
	Comune: Cerrione
	Località: Magnonevolo
	Indirizzo: <i>via De Gasperi==</i>
	Tel.: <i>==</i>
	E-mail: <i>==</i>
Autorizzazioni concesse:	
<input type="checkbox"/> permesso di Costruire del Comune di Cerrione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;	
<input type="checkbox"/> nulla osta acustico del Comune di Cerrione ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;	
<input type="checkbox"/> autorizzazione Paesaggistica del Comune di Cerrione ai sensi del Lgs 42/2004;	
<input type="checkbox"/> nulla osta alla costruzione di elettrodotto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.	

S.I.I. S.p.A. – Via F.lli Bandiera n. 16 – 13100 VERCELLI.

Allegato B – *Impianto fotovoltaico in Comune di Cerrione loc. Magnonevolo – 88,00 kwp.*
Progetto presentato ed integrazioni

PROGETTO PRESENTATO E INTEGRAZIONI

PRESCRIZIONI

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto.
2. Nella posa delle linee elettriche dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno.
3. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione rubricato al Registro Ufficiale dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta al n. 3338 del 24/2/2012, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
4. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società S.I.I S.p.A. dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società S.I.I. S.p.A..
5. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società S.I.I. S.p.A. di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
6. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Ai fini della sua realizzazione il progetto in esame dovrà essere inserito nel Programma di Infrastrutturazione periodicamente approvato dall'Autorità d'Ambito.
8. Trattandosi di opere da effettuarsi in area a rischio archeologico, qualora si rendessero necessari interventi di scavo, anche di modesta entità, attualmente non previsti in progetto, si dovrà provvedere a darne immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, che disporrà l'effettuazione dei necessari sopralluoghi in corso d'opera. Il proponente dovrà pertanto comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte con sufficiente anticipo la data di inizio dei lavori ed il calendario di svolgimento degli stessi.
9. Secondo i dettami del Capo VI del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 in materia di rinvenimenti fortuiti, si raccomanda l'immediata sospensione dei lavori in caso di rinvenimenti di strati e strutture di interesse archeologico per consentire le verifiche di legge".
10. per quanto attiene ai disposti di cui all'art. 6 della L.R. 23/84 e s.m.i. (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi) si ricorda che tale denuncia dovrà essere presentata al Settore Decentrato Opere pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Biella - dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica, corredata di esplicita dichiarazione del denunciante circa l'ottenuto assenso dei proprietari e delle pubbliche amministrazioni interessate all'impianto, nonché dell'Enel.

Allegato C – Impianto fotovoltaico in Comune di Cerrione loc. Magnonevolo – 88,00 kwp.

Prescrizioni

Pagina 2

11. il parere del Settore Decentrato Opere pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico – Biella – è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
12. il proponente dovrà intervenire sulla cortina arborea presente lungo il confine dell'impianto di depurazione che ospiterà il campo fotovoltaico poiché risulta in più punti lacunosa e in precaria condizione vegetativa. L'intervento di rinfoltimento e miglioramento vegetazionale dovrà essere tale da consentire alla quinta arborea di fornire un utile mascheramento delle opere in progetto.